DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

che sospende determinate relazioni economiche e finanziarie con Haiti

(94/314/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la decisione 94/315/PESC del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alla posizione comune definita sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente la riduzione delle relazioni economiche con Haiti [1],

considerando che, di fronte alla persistente assenza di democrazia e di uno Stato di diritto ad Haiti, in particolare al rifiuto delle autorità militari del paese di conformarsi pienamente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e alle disposizioni dell'accordo di Governors Island, e alle gravi violazioni dei diritti dell'uomo avvenute in questo paese, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 6 maggio 1994 la risoluzione 917 a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

considerando che la risoluzione 917 (1994) impone a tutti gli Stati di sospendere determinate relazioni economiche con Haiti;

considerando che, nella risoluzione 917 (1994), il Consiglio di sicurezza invita tutti gli Stati ad attenersi rigorosamente alle sue disposizioni e/o a quelle delle risoluzioni precedenti sullo stesso argomento, indipendentemente da eventuali diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o contratti stipulati oppure da licenze e permessi concessi anteriormente alla data di effetto delle misure previste dalla risoluzione 917 (1994) o dalle risoluzioni precedenti;

considerando che la risoluzione 917 (1994) prevede alcune deroghe, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni o espletate determinate procedure,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono vietati:

a) l'introduzione nel territorio della Comunità di tutti i prodotti di base o prodotti contemplati dal trattato CECA, originari di Haiti oppure provenienti o esportati da questo paese o transitati per il suo territorio dopo l'entrata in vigore della presente decisione;

b) l'esportazione da o il transito attraverso Haiti di tutti i prodotti di base o altri prodotti contemplati dal trattato CECA, originari della Comunità, da essa provenienti o in transito sul suo territorio;

c) l'ingresso nel territorio o nelle acque territoriali di Haiti o l'uscita da essi di qualsiasi mezzo che trasporti i prodotti di base o prodotti contemplati dal trattato CECA di cui alle lettere a) e b);

d) tutte le attività aventi come obiettivo o come effetto la promozione diretta o indiretta delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 2

1. I divieti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e d) non si applicano alle esportazioni dei prodotti di base o dei prodotti contemplati dal trattato CECA destinati a scopi umanitari essenziali o effettuate su richiesta del Presidente Aristide, purché le competenti autorità degli Stati membri abbiano rilasciato un'autorizzazione preventiva.

2. Le competenti autorità degli Stati membri rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dopo che il comitato istituito dalla risoluzione 841 (1993) del Consiglio di sicurezza ha approvato o autorizzato l'esportazione.

Articolo 3

1. I divieti di cui all'articolo 1, lettere c) e d) non si applicano al traffico effettuato da agenzie marittime di linea che fanno scalo ad Haiti in relazione ai prodotti di cui all'articolo 2 nonché al trasporto di altri prodotti di base o prodotti semplicemente in transito verso altre

[1] Vedasi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

destinazioni, sempreché sia stata ottenuta un'autorizzazione preventiva dalle competenti autorità del paese nella cui giurisdizione rientra la nave in questione.

2. Le competenti autorità degli Stati membri rilasciano detta autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo essersi accertate che la nave è conforme al regime ufficiale di controllo instaurato insieme agli Stati che cooperano con il governo legittimo di Haiti a norma del paragrafo 1 della risoluzione 875 (1993) e del paragrafo 10 della risoluzione 917 (1994).

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della presente decisione, determinando altresì le sanzioni previste in caso di violazione delle sue disposizioni.

2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle misure prese a norma del paragrafo 1 e notificano tutte le altre informazioni attinenti alla presente decisione.

3. Nell'allegato figurano i nomi e gli indirizzi delle succitate autorità competenti degli Stati membri (1).

4. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato in base alle notifiche degli Stati membri. Le modifiche vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

La presente decisione si applica nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e su ogni aereo o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nonché a ogni cittadino di uno Stato membro stabilito altrove e a qualunque persona giuridica, stabilita altrove, registrata o costituita a norma della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 6

La presente decisione si applica indipendentemente da tutti i diritti e obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o da contratti stipulati oppure da licenze o permessi concessi prima della sua entrata in vigore.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) Questo allegato sarà pubblicato ulteriormente.